Tommaso Beggio

CONTRIBUTO ALLO STUDIO **DELLA 'SERVITUS POENAE'**

ISBN 978-88-6611-922-7



Comitato scientifico internazionale

Francisco J. Andrés Santos (Valladolid) – Martin Avenarius (Köln) – Christian Baldus (Heidelberg) - Antonio Banfi (Bergamo) - Ernesto Bianchi (Milano - Cattolica) - Paola Biavaschi (Varese-Insubria) -Antonello Calore (Brescia) – Luigi Capogrossi Colognesi (Roma-Sapienza) – Patricio I. Carvajal (Santiago de Chile-P. Católica) – Amelia Castresana (Salamanca) – Alessandro Corbino (Catania) – Wojciech Daiczak (Poznán) - Oliviero Diliberto (Roma-Sapienza) - Giuseppe Falcone (Palermo) -Lorenzo Gagliardi (Milano-Statale) – Luigi Garofalo (Padova) – Peter Gröschler (Mainz) – Alejandro Guzmán Brito (Valparaíso-P. Católica) – Umberto Laffi (Pisa) – Francesca Lamberti (Lecce -Salento) – Ariel S. Lewin (Potenza-Basilicata) – Orazio Licandro (Catania) – Andrea Lovato (Bari) - Giovanni Luchetti (Bologna) - Lauretta Maganzani (Milano-Cattolica) – Valerio Marotta (Pavia) – Massimo Miglietta (Trento) – Francesco Musumeci (Catania) – Javier Paricio (Madrid-Complutense) - Alfredo M. Rabello (Jerusalem-Hebrew) - Giunio Rizzelli (Foggia) -Olivia Robinson (Glasgow) – Lilia Russo Ruggeri (Messina) – Bernardo Santalucia (Firenze) – Juan Signes Codoñer (Valladolid) – Emanuele Stolfi (Siena) – Eduardo Vera-Cruz Pinto (Lisboa)

Comitato di redazione

Stefano Barbati (Roma-Sapienza) – Tommaso Beggio (Trento) – Tommaso Bianchi (Trento) – Filippo Bonin (Köln) – Francesco M. Colombo (Varese-Insubria) – Matteo Cristinelli (Trento) – Gianluca Mainino (Pavia) – Roberto Scevola (Padova) – Enrico Sciandrello (Torino)

'Cattedra Giorgio Luraschi' Centro di ricerca per lo studio e la diffusione del Diritto pubblico romano

(Dir. Massimo Miglietta – Segr. Paola Biavaschi)

Monografie II

Tommaso Beggio

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA 'SERVITUS POENAE'



La pubblicazione di questo volume è stata finanziata con i fondi del progetto di ricerca "Per un nuovo studio della fenomenologia della pena capitale nel mondo romano/A New Study on the Phenomenology of Capital Punishment in the Roman World" (codice: 40103233) - Programma per Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini".

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© maggio 2020 Cacucci Editore - Bari Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220 http://www.cacuccieditore.it e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Sommario

Introduzione 9

Capitolo I Per l'inquadramento dell'istituto e della sua evoluzione storico-giuridica

1.	Premessa	15
2.	Servi della pena e spettacoli gladiatorî in un documento epigrafico	
	del II secolo d.C.	18
3.	Per una prima definizione di 'servitus poenae'	45
4.	I servi della pena negli scritti della giurisprudenza	59
5.	Ancora in tema di elaborazione giurisprudenziale	91

Capitolo II

'Quod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, iudicium publicum fuerit nec ne'. La 'servitus poenae' ed i suoi effetti sullo 'status damnatorum': in tema di origini e funzione dell'istituto

1. La teoria di Brasiello circa le origini della 'servitus poenae': osservazioni critiche

Contributo allo studio della 'servitus poena	Contributo	allo	studio d	ella 's	ervitus	poenae
--	------------	------	----------	---------	---------	--------

2.	'Status permutatio' e concetto di pena capitale nel Principato	120					
<i>3</i> .	Breve digressione in tema di pena capitale						
4.	Γ						
	e all'inizio del Principato	153					
5.	Un'ipotesi circa la nascita dell'istituto della 'servitus poenae'	167					
	Capitolo III						
	Gli effetti della condanna e l'evoluzione	,					
	dell'istituto in età tardoantica						
	den istituto in eta taruoantica						
1.	Un "artificio del diritto"	185					
<i>2</i> .	Gli effetti della 'servitus poenae'	193					
<i>3</i> .	Ancora sugli effetti della 'servitus poenae'	223					
4.	La servitù della pena e i militari	240					
5.	'Dimissio', 'indulgentia', 'restitutio'	246					
6.	Provvedimenti restitutori e servi della pena nelle costituzioni						
	imperiali	270					
7.	Gli effetti della 'redemptio' sul 'servus poenae'	277					
	Conclusioni						
1.	Alcune osservazioni su Nov. 22.8	285					
2.	I servi della pena nella glossa torinese	289					
3.	Epilogo	290					
Ind	Indice delle fonti						
Bib	Bibliografia						

Introduzione

L'idea alla base di questo lavoro risale al periodo del mio dottorato di ricerca¹, allorquando, nel corso dello studio di un documento epigrafico dell'età di Marco Aurelio e Lucio Commodo, il cosiddetto *aes Italicense*², iniziai ad avvicinarmi al tema della *servitus poenae* su suggerimento del mio *tutor*, il Professor Valerio Marotta.

Successivamente, a partire da agosto del 2018, questa indagine è stata portata avanti nell'ambito del progetto "Per un nuovo studio della fenomenologia della pena capitale nel mondo romano", da me condotto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento e collegato al Programma per Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini".

L'istituto in questione, sin da età risalente³, ha destato a più riprese l'interesse degli studiosi, i quali si sono sovente interrogati sulle origini, la natura e le caratteristiche dei servi della pena, figure peculiari di condannati a pene capitali privative della libertà e, in taluni casi, anche della vita.

Nel corso dell'Ottocento, in particolare, iniziarono a confrontarsi diverse posizioni in merito al regime e all'inquadramento dei *servi poenae*, tra le quali si distinsero quella di Savigny, da un lato, e quella

Dottorato di ricerca in "Diritto romano e Cultura giuridica europea", [X]XXIV ciclo, Università degli Studi di Pavia, con una tesi dal titolo: Aspetti del cosiddetto 'Senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis'.

Sul quale vd. *infra*, cap. I, § 1.

³ Sin da quella dei Giuristi culti, cfr. McCLINTOCK, 2010, 145 ss. Particolarmente interessanti in materia, tuttavia, sono due lavori risalenti al diciottesimo secolo che cercano di indagare il tema da una prospettiva prettamente storica, ovverosia: Francke, 1727; Wagner, 1747. Gli scritti di questi due Autori vengono menzionati nella voce enciclopedica redatta per la *Pauly-Wissowa Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* da Pfaff, 1923, 1831, ed i relativi contenuti sono ora discussi in McClintock, 2010, 153 s.

più tarda di Mommsen, dall'altro⁴. Se per il primo era possibile definire il soggetto punito con sanzioni privative della libertà o della vita alla stregua di un *servus sine domino*, per il secondo vi sarebbe stata viceversa una affinità tra i servi della pena ed i servi imperiali⁵.

La questione della condizione di tali condannati, tutt'altro che pacifica, ha così accompagnato il dibattito dottrinale da Mommsen sino ai giorni nostri, senza che siano sempre emerse prese di posizione chiare da parte degli Studiosi in merito a tale problema⁶, e lasciando comunque spazio a letture diverse tra loro⁷.

Altrettanto dibattuta in dottrina è stata la tematica del periodo in cui la *servitus poenae* sarebbe nata: sebbene non vi fossero dubbi che si trattasse di un istituto dell'età del Principato, ai fautori della tesi della creazione dello stesso al tempo di Antonino Pio, grazie ad un rescritto emanato da tale *princeps*⁸, si sono contrapposte non molte voci, per

⁴ SAVIGNY, I, 1840, § 55, 359, e ivi a); Mommsen, 1899, 948 e nt. 1.

⁵ ID., 1899, 948, nt. 1: «Rechtlich wird der *servus poenae* durchaus als kaiserlicher Sclave behandelt (...)». Una posizione analoga a quella dello Studioso viene espressa anche da Ferrini, 1905, 152 ss.

La questione verrà approfondita, anche dal punto di vista dottrinale, *infra*, cap. I. Merita sottolineare, tuttavia, come un contributo in particolare sia riuscito ad impostare il problema in maniera molto chiara dal punto di vista metodologico, in modo tale da aprire la strada agli Studiosi che si sono successivamente interessati alla *servitus poenae*. Si intende fare riferimento allo scritto di ZILLETTI, 1968, 32 ss. Pare inoltre prendere posizione sul punto – ed in modo tendenzialmente condivisibile – anche Sanna, 2016, 473 ss., la quale ripropone il tema della affinità tra *servi poenae* e *servi fisci*.

Anche in questo caso, si rimanda per un'analisi più approfondita a quanto scritto *infra*, cap. I, § 1. Un punto di vista interessante, capace di mettere in luce un aspetto centrale in relazione alla condizione dei servi della pena, ma purtroppo poi non indagato ulteriormente nei relativi lavori, è stato sottolineato sia da BUCKLAND, 1908, 277 ss., sia da STRACHAN-DAVIDSON, II, 1912 57 s.: entrambi gli Autori, infatti, avevano correttamente affermato che tali condannati erano di fatto «slaves of their punishment», senza tuttavia approfondire le implicazioni che tale affermazione comporta.

⁸ Si tratta di un provvedimento riportato in Call. 6 de cognit., D. 49.14.12 (Pal. 40), Marcian. 11 inst., D. 34.8.3 pr.-1 (Pal. 146) e Ulp. 8 ad Sab., D. 29.2.25.3 (Pal. 2491). Esso verrà analizzato approfonditamente infra, 109 ss., 208 ss. Tra i sostenitori di questa interpretazione, meritano di essere menzionati quanto meno Voigt, II, 1899, 94-95; Brasiello, 1935, 41 ss.; Id., 1937, 360 ss. e 416 ss. Tra gli autori più recenti, paiono aderire a tale lettura McClintock, 2010, 24 ss.; Pulitanò, 2015, 249 ss.

quanto assai autorevoli, secondo le quali l'origine di questa particolare forma di schiavitù avrebbe dovuto essere collocata in epoca precedente⁹.

Occorre rilevare, tuttavia, come molto spesso la servitus poenae sia stata trattata quasi incidentalmente nei lavori che si sono occupati di diritto criminale romano, o perché non costituente l'oggetto principale delle relative ricerche, o perché percepita come "elemento accidentale" calato nel sistema repressivo dell'età del Principato in via autoritativa, per volontà imperiale: impressione, quest'ultima, che si ottiene in modo più significativo dalla lettura di quegli scritti che sposano l'idea che l'istituto fosse stato introdotto attraverso il rescritto di Antonino Pio menzionato in precedenza.

In tal modo, si potrebbe infine giungere alla convinzione che la *servitus poenae* rivestisse un ruolo marginale nell'ambito della repressione criminale della Roma imperiale. Fu grazie agli studi di Zilletti, in realtà, che si iniziò a comprendere quanto lo sviluppo di tale particolare regime giuridico fosse strettamente connesso all'evoluzione del concetto di pena capitale nell'età del Principato¹⁰.

In tal senso, dunque, si può oggi aggiungere che l'istituto rappresentò uno tra gli elementi portanti del sistema repressivo romano di quel tempo ed in esso si innervò, dal momento che costituì la base per la regolamentazione di una delle manifestazioni più significative e caratterizzanti del diritto criminale dell'epoca, ovverosia la condanna a sanzioni privative della libertà e della vita, a prescindere dal fatto che queste fossero state emanate in *iudicia publica* o nelle *cognitiones extra ordinem*.

A testimoniare l'importanza della *servitus poenae*, d'altro canto, non vi sono soltanto le molte tipologie di pene ad essa connesse, ma anche una serie di problematiche giuridiche riguardanti le condizioni dei condannati, che spaziano da questioni ereditarie e patrimoniali a profili

¹⁰ ZILLETTI, 1968, 32 ss.; ZILLETTI, 1968b, 35 ss.

Mommsen, 1899, 947 e Ferrini, 1905, 152 ss., con felice intuizione collocarono la nascita dell'istituto in età tiberiana, interpretazione con la quale tendenzialmente si concorda, vd. *infra*, cap. II, § 5. Contrario all'idea che la creazione della servitù della pena fosse da ricondurre al rescritto di Antonino Pio anche Pfaff, 1923, 1831; dal lavoro di Zilletti, 1968, 32 ss., per quanto l'Autore non si esprima espressamente sul punto, si evince altresì un'affinità di vedute con i sostenitori della tesi che non riconduce il sorgere dell'istituto al rescritto imperiale in questione. Sul tema si tornerà più approfonditamente *infra*, cap. II, § 5.

più strettamente legati alle modalità di repressione dei comportamenti criminosi¹¹.

In questa ricerca si è inteso impostare lo studio a partire dall'analisi dell'aes Italicense, un documento epigrafico poco considerato in dottrina sotto questo aspetto¹², e che si rivela viceversa di essenziale importanza per provare ad indagare alcune tra le principali questioni che riguardano la servitù della pena.

Per evitare, inoltre, di concentrare l'attenzione primariamente sui problemi connessi al rescritto di Antonino Pio, sul quale forse si è sin troppo affaticata la dottrina che si è occupata del tema, si è ritenuto importante impostare la ricerca in modo diverso da quanto fatto sinora e procedere secondo due direttive fondamentali.

Da un lato, si è cercato di adottare un approccio diacronico al problema della nascita ed evoluzione della *servitus poenae*, onde evitare il rischio, al quale si è precedentemente fatto cenno, consistente nell'offrire un'immagine statica dell'istituto. Dall'altro, si è inteso ricollocare appieno questo studio all'interno delle problematiche del diritto criminale dell'epoca, ed in particolare di quelle connesse alla pena capitale nell'età del Principato, dal momento che la servitù della pena non può essere concepita come un elemento avulso (o, in qualche modo, marginale) rispetto al sistema repressivo della sua epoca. Solo in tal modo, infatti, è possibile arrivare ad indagare le ragioni che dovettero essere alla base della introduzione di tale istituto nel diritto romano dell'epoca.

Attraverso questa impostazione metodologica, e cercando di non cedere ad eccessi dogmatizzanti, da un lato, così come ad approcci di natura socio-antropologica lontani dalle molte questioni giuridiche che l'istituto solleva, dall'altro, si è inteso provare a rispondere alle domande principali concernenti la *servitus poenae*, calandola nel contesto giuridico e storico che dovette esserle proprio.

In tal modo, si è proceduto ad analizzare i temi relativi alla nascita dell'istituto, alla stretta connessione tra quest'ultimo e l'evoluzione della pena capitale nell'età del Principato, con i problemi che a tale questione

Non a caso la complessità dell'istituto e dell'argomento è stata ancora di recente sottolineata da Dovere, 2012, 1 ss.; Garnsey, 2012, 284 ss.

¹² Un cenno significativo al problema dei servi della pena, con riferimento all'*aes Italicense*, si ritrova in Mommsen, 1890, 388 ss. (e cfr. inoltre Bonfante, 1890, 188 ss.).

sono legati, alle ragioni che spinsero la giurisprudenza e la cancelleria imperiale a forgiare quello che può essere definito un vero e proprio "artificio del diritto", voluto per creare un regime giuridico apposito per i condannati a pene talmente gravi da dover essere, in certo qual modo, espulsi dal consesso sociale, sino a diventare *servi poenae*, ossia schiavi della loro stessa pena.

Lo studio della *servitus poenae* ha dimostrato – non sorprendentemente – quanto una tematica in apparenza appartenente al campo del solo diritto criminale presentasse in realtà ricadute importantissime anche in quello del diritto privato, con ciò confermando quanto strette fossero le connessioni tra i due ambiti in Roma antica e quanto ancora sia attuale l'invito espresso da Giovanni Pugliese nel 1941 a studiare il fenomeno del diritto romano nel suo complesso, e non limitatamente a quegli istituti che siano direttamente giunti sino a noi, perché solo così sarà possibile cogliere appieno il valore dell'immenso patrimonio giuridico che i Romani sono stati in grado di lasciarci in eredità¹³.

Nel licenziare queste pagine, sento il desiderio di rivolgere anzitutto un sincero e profondo ringraziamento al Professor Massimo Miglietta dell'Università degli Studi di Trento, il mio Maestro, e al Professor Valerio Marotta dell'Università degli Studi di Pavia, mio *tutor* al tempo del dottorato. Con vero affetto e viva ammirazione voglio esprimere loro la mia gratitudine per i consigli e per i suggerimenti che mi hanno sempre così generosamente offerto, nonché per avermi permesso, con il loro incoraggiamento e la loro sapiente guida, di arrivare alla fine di questo lavoro.

Senza il loro aiuto e la loro presenza, questo libro non avrebbe visto la luce.

Un ringraziamento altrettanto sentito va ai Professori Christian Baldus della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg e Martin Avenarius della Universität zu Köln: presso gli Istituti da loro rispettivamente diretti (l'Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft, Romanistische Abteilung, e l'Institut für Römisches Recht) ho condotto nel corso degli ultimi nove anni svariati periodi di ricerca, alcuni dei quali si sono rivelati essenziali per poter condurre lo studio i cui risultati sono

¹³ Pugliese, 1941, 5 ss.

presentati in questo libro, in merito al quale ho avuto il privilegio di potermi confrontare più volte con entrambi i Professori.

Al Professor Fabio Botta dell'Università degli Studi di Cagliari va la mia gratitudine per le molte discussioni avute sul tema e per i consigli ricevuti, che si sono rivelati per me proficui ed illuminanti, così come un sincero ringraziamento va al Professor Kaius Tuori dell'Università di Helsinki, il quale mi ha sempre spronato, durante i quattro anni colà trascorsi quale membro del progetto di ricerca da lui diretto tra il 2013 ed il 2017, a non trascurare mai i miei studi di diritto criminale, incoraggiandomi in tal senso.

Un ringraziamento speciale, infine, va all'amico, ancora prima che collega, Dottor Filippo Bonin della *Universität zu Köln*, sempre presente con il suo sostegno ed il suo aiuto, per me preziosi.

Non posso dimenticare, infine, le persone che con il loro amore, incoraggiamento e pazienza mi hanno permesso di arrivare sino a dove sono arrivato: a mio padre Antonio, a mia sorella Marta, ai miei fratelli Francesco ed Andrea vanno il mio pensiero e il mio ringraziamento più amorevoli.

A Marta, infine, va un grazie ulteriore, per l'aiuto che ha voluto prestarmi nei giorni in cui ho chiuso questo lavoro.

Dedico questo libro a mia madre Emanuela, che nel mese di giugno di quattordici anni fa ci lasciava, eppure è sempre presente al mio fianco.